

<p>Convenzione per il recupero del credito di Sidra S.p.A.</p> <p>Che la presente letteratura provata</p> <p>fra</p> <p>la Sidra S.p.A. con sede legale in Catania, Via G. Vagnetti 33 - P.Iva 01291340874,</p> <p>in persona di: Prof. Fabio Patuzzo Presidente e legale rappresentante pro tempore e,</p> <p>di seguito denominata semplicemente "Sidra"</p> <p>***</p> <p>Intestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiccia di recupero del credito dai confronti degli utenti morosi. ◆ Il dispositivo, pertanto, l'invita a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di Revoca della società in cui si dichiara di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione quale da lettera agli atti della società. ◆ All'utop, il professionista ha manifestato l'interesse a evolare l'azione predetta; <p>INCONTRATO U "Protocollo accreditato per il coinvolgimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra al data 26/05/2017,</p> <p>Le parti convengono e stipulano quanto segue:</p> <p>Art.1) Premesso - La presente da voi un epigrafe costituisce parte integrante ed unicondizionale della presente letteratura.</p> <p>Art.2) Oggetto - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di professione legale in ordine allo svolgimento dell'azione di recupero delle partite di credito versate da parte degli utenti del BII.</p> <p>Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali inviate da parte degli utenti del BII sono integralmente indicate nell'allegato circoscrivo.</p> <p>Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali</p>		<p>SIDRA Protocollo Generale Prot. N. 14742/20 del 12/05/2020</p> <p>disposto in cui si necessita prebimamente una verifica più accurata sull'esigibilità del crediti.</p> <p>Art.3) Accettazione - Il Professionista dichiara di accettare l'incarico di professione legale di cui alla presente letteratura ai poteri ed alle condizioni di cui sotto. La presentazione oggetto del presente contratto viene fatta dal professionista nel rispetto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporrà da parte del medesimo l'esercizio della attività senza esclusione di spese né con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.</p> <p>Art.4) Incompatibilità - Il Professionista dichiara di non avere in corso comunque d'interessi, rapporti d'affari o affinità professionali né relazioni di conoscenza, parentele né affinità entro il quarto grado con le contravvenute le quali legali rappresentanti in caso di persona giuridica, ampiamente e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra circostanza di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla struttura delle norme di legge e dell'ordinamento giuridico professionale. Fatta salve la eventuale responsabilità, cui avesse da lungo tempo avuto anche di una sola delle predette professioni, Sidra è in facoltà di rinviare il contratto di servizi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si obbliga a comunicare tempestivamente alla Sidra l'inadeguatezza di esistenza delle condizioni di incompatibilità rese note precedentemente.</p> <p>Art.5) Mandatario - L'attivazione di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Preliminare verifiche in ordine alla riacquisto ed esigibilità del credito ed opportunità di qualunque tentativo a fronte della contestazione del debito, in caso di risposta negativa, dovrà concludersi con una relazione consultativa dell'incaricato.
---	--	---

<p>dei crediti).</p> <p>(II) Richiedente della lettera di difida e messa in moto contenente gli elementi esistenziali del debito credito, tale fase verrà anticipata da quanto già ulteriormente riportato, e cioè: per non l'utenza minore, si prefigge l'invio della lettera di difida e messa in moto tramite pec.</p> <p>(III) La lettera di difida e messa in moto redatta nel rispetto assoluto della Normativa vigente, in comprese le disposizioni dell'ARERA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuali sottoscrivere di un piano di rimborso del debito così come previsto dalla Deliberazione ARERA, l'inserimento della clausola in voto della quale viene esclusa l'interruzione della preesistente o di ogni termine accademico e una clausola di clusione quale la rappresenta di non tener conto del valore globale della lettera se sono nei frattempo intervenuti pagamenti.</p> <p>(IV) Dopo i termini della lettera di difida, il professionista dovrà effettuare un ulteriore attesa di valutazione e verifica sull'opportunità di aprire un giudizio per la liquidazione del credito e dell'azione giudiziaria più vantaggiosa da intraprendere; in caso negativo, invierà una relazione consultiva di insigualità del credito.</p> <p>(V) Attività giudiziaria mediante procedimento monitoria e/o altro suggerito dal professionista inserendo con cura di evitare tutte le fasi (in comprese quelle affinte al motivo delle spese di trattamento del provvedimento giudiziario).</p> <p>La prestazione dovrà essere fatta personalmente e con diligenza, il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento accademico approvato dal CdA in data 26/05/2017.</p> <p>Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista e i suoi collaboratori fattino uso possono nello svolgimento della prestazione doverne trarre considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrimonio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività, relazionali, professionalmente, sul valore e stato della contoversia configurandone altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile CIC 31 - passività probabile, passabile e remota e per ai fini degli appalti ed implementi professionali e simili, rendere tempestivamente editti gli organi di gestione ed i funzionari strutturali mediante comunicazione all'interno per data oraria a massimo tasso possibile dello stato e fatto del titolo procedimentale instauratosi, finire, senza alcuna spesa aggiuntiva, partita, ma scritta sui seali, riapparsi da rimborsi, normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziaria e/o stragiudiziaria da tenere da parte della Società, predisporre eventuali atto di transazione della vertenza materialmente proposta e vagliaggio per la Società. Qualora richiesto, e fai di obbligo, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'svolgimento dell'incumbenza.</p> <p>Il Professionista sicuramente comunicherà l'interventista deposito del provvedimento giudiziario in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica-giudiziaria idonea a ridurre gli interessi della società, in compresa istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottimizzazione alle procedure giudiziali (a titolo esemplificativo, verbae conteggio imposta di regalo, atti giudiziari, e preventive pregiudizi per la Baldr).</p> <p>Art. 8) Baldr - L'incarico sarà duratamente allo svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziario e giudiziario del credito.</p> <p>Art. 9) Compensao - Il compenso sarà costituito in base alla reale ed effettiva ricchezza del credito e versato secondo i seguenti criteri:</p>	<p>nute, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrimonio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività, relazionali, professionalmente, sul valore e stato della contoversia configurandone altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile CIC 31 - passività probabile, passabile e remota e per ai fini degli appalti ed implementi professionali e simili, rendere tempestivamente editti gli organi di gestione ed i funzionari strutturali mediante comunicazione all'interno per data oraria a massimo tasso possibile dello stato e fatto del titolo procedimentale instauratosi, finire, senza alcuna spesa aggiuntiva, partita, ma scritta sui seali, riapparsi da rimborsi, normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziaria e/o stragiudiziaria da tenere da parte della Società, predisporre eventuali atto di transazione della vertenza materialmente proposta e vagliaggio per la Società. Qualora richiesto, e fai di obbligo, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'svolgimento dell'incumbenza.</p> <p>Il Professionista sicuramente comunicherà l'interventista deposito del provvedimento giudiziario in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica-giudiziaria idonea a ridurre gli interessi della società, in compresa istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottimizzazione alle procedure giudiziali (a titolo esemplificativo, verbae conteggio imposta di regalo, atti giudiziari, e preventive pregiudizi per la Baldr).</p> <p>Art. 8) Baldr - L'incarico sarà duratamente allo svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziario e giudiziario del credito.</p> <p>Art. 9) Compensao - Il compenso sarà costituito in base alla reale ed effettiva ricchezza del credito e versato secondo i seguenti criteri:</p>
3	4

1. ricevimento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;	
2. in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e/o altri procedimenti giudiziari in corso, verrà nominato un condannato communitario ai parametri minimi previsti dal DM 85/14 ss mm u. in relazione al valore della controversia.	
3. in ipotesi di attesa di recupero stragiudiziale, il rimborso del compenso nella misura non superiore al 20% del credito se effettivamente riconosciuto comunque non superiore a € 200.000 oltre accresciuti di Legge, rispetto il rimborso delle spese vive sostenute e documentalmente provate.	
La società si impegna ad anticipare e/o a rimborsoare le spese legali vive, su notula pre-forma avallata dal professionista, per incardinare il relativo procedimento giudiziario. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la raccolta delle spese legali non corrisposte spontaneamente da controparte.	
Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità controllativa del professionista, entro 30 giorni dalla lettura fine mese. Il professionista dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionale alla complessità dell'attività svolta nell'intero professionale affidato.	
Art.8) Trasferibilità fondi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di trascrivibilità dei fondi finanziari di cui alla Legge 134/2016 ss mm u. al presente inseriti con corrispondenza agli uffici finanziari della sede del posto corrente dedicato per i relativi pagamenti.	
Art.9) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempimento contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.	
Art.10) Discesa - È facoltà della società rescindere dal contratto in qualsiasi momento.	
10. per la comunicazione scritta da inviare al professionista:	
	b)

dal 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.
Art.11) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di garanzia dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati, sia in conformità per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto.
Si impegna affinché i dati personali es cambiati trasmetti vengano trattati in modo che dell'espletamento dell'attività riservato e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2001, n. 196).
Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della legge 196/2003 ss mm u.
Il professionista ha preso visione, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.Lgs. 196/13, dell'informatica sui trattamenti di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formalmente consenso al trattamento dei predetti.
Art.12) Modello 281 - Il professionista è a conoscenza che BIDNA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Bilancio Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrata e, pertanto, dichiara di aver letto e compreso i suddetti documenti, di impegnarsi a trasmettere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei suddetti documenti e a non esprire BIDNA SpA al rischio di appurazioni delle relative azioni, di obbligo a rispettare, e di far rispettare dal proprio personale speciale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei buoni costumi professionali attenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrario agli stessi; e a

consentendo ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei suddetti documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legge.

lunedì Radi S.p.A a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1486 c.c., ferme restando il diritto al risarcimento dei danni

Art.13) **Puro competente** - Per qualsivoglia controversia dovuta sorteggiare per

l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Tribunale di Catania

Art.14) **Registrazione** - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in ca-

no d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86

Art.15) **Risulta** - Per quanto non rappresentativamente previsto dal presente contratto, si fa

esplicito alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art.

2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'esercizio

professionale, agli obblighi decentologici ed agli usi locali

Il sottoscritto Avv. FLORIO VALERIA MARIA ANTONIETTA

C.F. FLVRVHM78M48C351X

studi in MASCALUCIA (CZ) via F. LLI CAIROU 1^a/DX-12

P.IVA 05426450872

con l'apposizione della sottoscrizione in calce

dichiaro ed accetto

la presente convenzione e le clausole che disciplinano l'inizio e di recupero del tra-

sito di cui sopra

Il Promozionista

Avv. [REDACTED]

La Radi S.p.A

Prof. [REDACTED]

Al termine e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si avverte

espressamente i punti

Art. 9) **Plausione**, Art. 10) **Esclusiva**, Art. 11) **Plausione**, Art. 12) **Moderata**, Art. 13) **Plausione**

di competenza

a) **Plausibilità**

LA RADI S.p.A

A [REDACTED]

Per [REDACTED]

[Signature]

M